

tellina e costringerveli colla forza. Se i cantoni avessero guerra per causa di religione, il re darà loro fino a guerra finita gli aiuti di denari e di genti che domanderanno; e se per la stessa causa fosse mossa guerra allo stato di Milano, il re potrà levare nei cantoni quanta gente vorrà, trattone il caso che i cantoni stessi fossero minacciati; se questi avessero guerra per altra causa, il governatore di Milano, a loro richiesta, fornirà 2,000 archibugieri italiani e spagnuoli, 100 a cavallo, e 100 cavalleggeri a spese del re, o in loro vece 10,000 scudi il mese, e si fissano le norme relative. Le parti non favoriranno in modo alcuno i nemici l'una dell'altra, ma impediranno per quanto possono che l'alleanza sia offesa. Le questioni fra le parti e i loro sudditi saranno giudicate da 4 arbitri, eletti due da ciascuna, che si aduneranno in Bellinzona; e si pattuiscono le modalità dei giudizi. Gli ufficiali regi accetteranno dai cantoni i condannati alla galera, per farli servire sull'armata regia e restituirli scontata la pena. La presente alleanza durerà quanto la vita del re e di suo figlio. Il re pagherà ai cantoni, dalla Pasqua 1588, 1,500 scudi per ciascuno, e manterrà due giovani di ciascuno di essi a studio in Milano o Pavia, dando loro 70 scudi per uno. In mancanza di tali pagamenti i cantoni protesteranno al governatore di Milano. Si riservano i precedenti trattati con chiunque, salvo il caso che i contraenti in essi offendessero una delle parti. Le quali confermano il presente e promettono di osservarlo.

Fatto in Lucerna.

1587, Maggio 19. — Gli sculteti, landmanni e consiglieri dei cinque cantoni cattolici sunnominati dichiarano autentica la copia del surriferito trattato che confermano fino alla perfezione degli originali documenti.

Data in Lucerna.

1587, Maggio 31. — V. 1587, Maggio 10, n. 24.

27. — S. d. (1587, Maggio). — c. 56. — Versione in volgare di lettera di Ferhat pascià beglierbei di Bosnia alla Signoria di Venezia. Avendo ricevuto ordine dal sultano di rivedere i confini fra gli stati della repubblica e gli ottomani, invita la Signoria a nominare un commissario all'uopo. Ciò per avere i sudditi di quella violati i confini stessi occupando un castello rovinato detto *Veraulipulichia* al di qua della strada di Licca; manda copia del detto ordine (v. n. 25). — Tradotta dal dragomanno Matteo Maruccini.

1587, Ottobre 28. — V. 1588, Agosto 29, n. 33.

28. — 1587, Novembre 9. — c. 17. — Cesare (de Nores) vescovo di Parenzo al doge (in volgare). Scusandosi prima di dover e pel suo ufficio difendere i diritti della propria chiesa, si studia di provare che il castello e il porto di Orsera sono di giurisdizione della chiesa stessa, per essere stato il castello, da cui dipende il porto, donato ai vescovi dagl'imperatori dai quali quelli lo riconoscono, dono confermato anche da Carlo V; nota che anche la Casa d'Au-